

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1994

Normativa in materia di asili nido

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo di questo progetto di legge nazionale è di dare sostegno alla analoga proposta di legge di iniziativa popolare (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992 atto Camera n. 2320 dell'XI legislatura, ora n. 1 della XII legislatura).

La legge che istituisce l'asilo nido nasce dalla discussione degli anni '60 sull'utilizzo sempre più crescente di mano d'opera femminile, sulla tutela della maternità, sulla necessità di impostare politiche sociali rivolte anche ai servizi per la prima infanzia.

Così nel dicembre del 1971 viene promulgata la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che istituisce gli asili nido come «servizio sociale di interesse pubblico». I nidi dunque nascono allo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini assicurando un'adeguata assistenza alla famiglia e per facilitare l'accesso della donna al lavoro.

I principi ispiratori sono quindi custodia e assistenza. La valenza pedagogica del nido, per il momento, è sfuggita al legislatore dei primi anni '70.

La legge n. 1044 del 1971 sancisce comunque che è lo Stato a doversi occupare della costruzione e della gestione degli asili nido; prevede l'apertura di 3.800 asili nido entro il 1976, fissa finanziamenti e modalità di erogazione degli stessi attraverso il Ministero della sanità alle regioni e quindi ai comuni.

Nel 1983 il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, colloca l'asilo nido tra i servizi a domanda individuale sullo stesso piano dei bagni pubblici, dei parcheggi, dei macelli, eccetera.

Già nel 1991 alcuni grandi comuni (tra cui Milano, Firenze, Genova, Bologna, Verona) chiedono al Ministero del tesoro e delle finanze e dell'interno lo scorporo dei nidi dai servizi a domanda individuale. Non si tratta solo di agevolare le rette, ma anche di fare la scelta di renderlo un servizio educativo disponibile a tutti. Ma solo una legge nazionale può farlo.

Inoltre va ricordato che una legge nazionale sull'*handicap* afferma che tutti i bambini con difficoltà hanno il diritto al posto nel nido. Cosa attualmente impossibile in quanto, anche nella nostra Regione, sono poche decine i comuni dotati di asilo nido.

Con questo progetto di legge l'asilo nido diventerebbe un «servizio educativo e sociale di interesse pubblico e di sostegno alla famiglia» che concorre con la famiglia stessa alla formazione dei bambini dai tre mesi ai tre anni.

In particolare:

l'articolo 1: riconosce la funzione educativa, sociale e di supporto alla famiglia del servizio nido;

l'articolo 2: disciplina la partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e prevede l'esclusione dei nidi dai servizi pubblici a domanda individuale;

l'articolo 3: estende l'utenza del servizio anche ai bambini di nazionalità straniera, ai non residenti e agli apolidi purchè in regola con le leggi sull'immigrazione;

l'articolo 4: ridefinisce la competenza a livello nazionale attribuendola al Ministero della pubblica istruzione e precisa le competenze della regione e dei comuni;

l'articolo 5: abroga il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 1044 del 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi e finalità del servizio)

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico e di sostegno alla famiglia che accoglie i bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia stessa alla loro formazione.

2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire:

a) ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo;

b) alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

Art. 2.

(Partecipazione al costo del servizio)

1. L'accesso al servizio di asilo nido comporta la partecipazione dell'utenza al costo del servizio.

2. L'asilo nido non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 3.

(Utenza)

1. L'asilo nido accoglie i bambini fino ai tre anni, anche se di nazionalità straniera, o non residenti, o apolidi, purchè in regola con le leggi sull'immigrazione.

Art. 4.

(Competenze dello Stato, delle regioni, dei comuni)

1. Il Ministero della pubblica istruzione fornisce gli indirizzi socio-psico-pedagogici per il servizio ed eroga i contributi di cui al comma 5.

2. Le Regioni, con proprie leggi:

a) fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione, il controllo degli asili nido e gli *standards* qualitativi e organizzativi;

b) determinano i criteri di riparto dei contributi dello Stato.

3. La gestione degli asili nido è affidata ai comuni e ai soggetti pubblici e privati che nell'ambito delle disposizioni vigenti, intendano svolgere il servizio.

4. Spetta al comune l'autorizzazione al funzionamento degli asili nido privati nonché la vigilanza e il controllo sull'attività.

5. A sostegno della realizzazione del servizio, il Ministero della pubblica istruzione eroga contributi in conto capitale e in conto gestione alle regioni che provvede-

ranno ad individuare i criteri per le rispettive assegnazioni ai sensi del comma 2.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono abrogati.

2. Le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.